



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**GIUDICE DI PACE DI ROMA
I SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE**

Il Giudice di Pace dott.ssa CHIASSAI Cristina

Alla pubblica udienza del pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di I grado n. R.G. GDP e n. R.G.N.R.

nei confronti di:

.....nato elettivamente domiciliato in Roma

in Via.....

CONTUMACE

IMPUTATO

*Del reato p. e p. dall'art. 10 bis D.lvo 25.07.1998 n. 286 e succ mod. perché si
tratteneva nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dello stesso
decreto nonché di quelle di cui all'art. 1 legge 28.05.2007 n. 68*

Fatto avvenuto in Roma il 10.10.2010

Con l'intervento di:

P.M.: VPO Dott. Andrea Beccia

Difensore di fiducia: Avv.....

Conclusioni P.M.: Condanna a 8.000,00 euro di ammenda con attent. generiche

Conclusioni difesa: Assoluzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Veniva notificati a G. C. la richiesta e l'autorizzazione alla presentazione

SENTENZA

N. _____

Depositata il

Diventa irrevocabile

il _____

Nr. reg. esec. _____

Nr. campione pen. _____

Redatta scheda

il _____

Il cancelliere

immediata davanti a questo Giudice di Pace per vederlo rispondere del reato come specificato in epigrafe.

Accertata la regolarità delle notifiche, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia dell'imputato, apriva il dibattimento ed ammetteva le prove richieste.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice di Pace invitava le parti alle conclusioni. Queste concludevano come in epigrafe.

Il Giudice di Pace di Roma, esaminati gli atti di causa, sentito il testimone, assolveva ex art. 530 c.p.p. l'imputato G. C. dal reato ascritto in rubrica perché il fatto non costituiva reato in virtù della Direttiva Europea del 2008 n. 115.

Il fatto non costituiva reato perché in contrasto con i principi indicati dalla Direttiva Europea 2008/115/CE.

Durante l'istruttoria dibattimentale non risultava che fosse stata adottata nei confronti dell'imputato, una decisione di rimpatrio, prima dell'accertamento della sua irregolarità del suo soggiorno nel Territorio Nazionale, e né che fosse stata presa una decisione per il suo rimpatrio, fissando un congruo periodo di durata tra sette e trenta giorni per la partenza volontaria, né risultava che lo straniero fosse stato informato come previsto dall'art. 7 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo.

Non risultava che fossero state evidenziate circostanze che impedissero la concessione del rimpatrio volontario.

La direttiva comunitaria, subordina la decisione di rimpatrio assunta dallo Stato nei confronti dello straniero ed il suo allontanamento, allo scadere del termine previsto per il rimpatrio volontario. Il permanere dello straniero nel Territorio Nazionale sino allo scadere del termine per l'adozione del suo allontanamento, entro il termine di allontanamento volontario, non è irregolare in base alla direttiva.

L'obbligo di privilegiare la partenza volontaria e di assegnare un congruo